

XVI LEGISLATURA – CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta n. 638 di giovedì 24 maggio 2012

Allegato A

A.C. 4826-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici).

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici che hanno almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale sono soggetti alle disposizioni previste dal presente articolo.

2. I partiti e i movimenti politici di cui al comma 1 si avvalgono di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione contabile e finanziaria può essere affidato alla medesima società di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. La società di revisione certifica la regolarità del rendiconto secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e a tale fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture e della documentazione contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformità alle norme che lo disciplinano.

3. È istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. La Commissione è composta da cinque membri, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata; due dei componenti designati dal Presidente della Corte dei conti devono essere revisori contabili iscritti nel relativo registro. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Con il medesimo atto è individuato, tra i componenti, il Presidente della Commissione che ne coordina i lavori. I componenti della Commissione non percepiscono alcun compenso per l'attività prestata ai sensi della presente legge. Il mandato dei membri della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificata dal presente articolo, e dei relativi allegati, nonché di ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge. A tal fine, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, i rappresentanti legali o i tesorieri statutariamente abilitati dei partiti e dei movimenti politici di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere alla Commissione gli atti di cui al primo periodo del presente comma, unitamente alla certificazione della regolarità del rendiconto rilasciato dalla società di revisione di cui al comma 2 e al verbale di

approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o del movimento politico. La Commissione effettua il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. Nello svolgimento della propria attività la Commissione invita, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, i partiti e i movimenti politici interessati a sanare, entro e non oltre il 28 febbraio seguente, eventuali inottemperanze o irregolarità. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui dichiara quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati e, con riferimento agli altri partiti e movimenti politici, esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge, di cui al primo periodo del presente comma. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione nei rispettivi siti *internet*.

5. Ai partiti e ai movimenti politici inottemperanti all'obbligo di presentare, in tutto o in parte, il rendiconto e i relativi allegati o la certificazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito a titolo di rimborso per le spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 per l'anno in corso. Ai partiti e ai movimenti politici che non hanno rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, o il cui rendiconto è giudicato irregolare, ovvero che hanno ommesso la pubblicazione di cui al comma 7 del presente articolo nel termine ivi previsto, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dei rimborsi per le spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 complessivamente attribuiti per l'anno in corso di un importo da uno a tre volte la misura delle irregolarità riscontrate e comunque non superiore al limite di due terzi delle somme medesime. In caso di riscontro di irregolarità non quantificabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a due terzi di tali somme. Nell'applicazione della sanzione, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi. La sanzione è notificata al partito o al movimento politico interessato ed è comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che, per i fondi di rispettiva competenza, riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei rimborsi per le spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 spettanti per l'anno in corso ai partiti e ai movimenti politici sanzionati ai sensi del presente comma. In caso di violazioni riscontrate a carico di partiti e di movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi e contributi loro spettanti e che non abbiano maturato il diritto a percepirne di nuovi, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate dalla Commissione fino al limite dei due terzi delle somme ad essi complessivamente attribuite nell'ultimo anno.

6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.

7. Nel sito *internet* del partito o del movimento politico, entro il 15 luglio di ogni anno, e in un'apposita sezione del sito *internet* della Camera dei deputati, dopo la verifica di cui al comma 4, sono pubblicati, anche in formato *open data*, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione della società di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.

8. I partiti e i movimenti politici che hanno partecipato alla ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sono soggetti, fino allo scioglimento degli stessi e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo.

9. All'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 14 sono abrogati;

b) al comma 2, dopo le parole: «il rendiconto» sono inserite le seguenti: «di esercizio, redatto secondo il modello di cui all'allegato A,»;

c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l'identità dell'erogante».

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano ai rendiconti dei partiti e dei movimenti politici successivi all'esercizio finanziario 2012. In via transitoria, il giudizio di regolarità e conformità alla legge dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 è effettuato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.

(Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici).

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Nel rendiconto saranno tenuti distinti i contributi ordinari dai contributi straordinari dovuti dagli associati, nonché i cespiti di beni mobili e immobili appartenenti al partito o a società ed enti dei quali il partito abbia partecipazione. Ogni altra entrata deve essere indicata con il nome e l'indirizzo di chi versa e per conto di chi versa e del motivo del versamento. È vietato ai partiti e ai candidati di accettare contributi di ministeri, enti e gestioni statali, di enti locali territoriali, enti o banche di diritto pubblico o di interesse nazionale, di cooperative, federazioni di cooperative, consorzi, enti consortili e relative federazioni, e di ogni altra gestione autonoma, statale e non statale, che per legge è sottoposta alla vigilanza e al controllo ministeriale. È vietato, inoltre, accettare offerte e finanziamenti da confederazioni di lavoratori e di datori di lavoro e da qualsiasi impresa o società che, come tale, è tassata in base a bilancio. Il divieto previsto nei due periodi precedenti si applica anche ai contributi, sussidi, finanziamenti di qualsiasi ente, organizzazione e impresa stranieri. Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di singoli, imprese ed enti privati che abbiano nel precedente triennio beneficiato di contributi pubblici la cui erogazione non abbia carattere di automaticità, o siano legati con pubbliche amministrazioni da rapporti di appalto, di forniture, servizi o concessioni.

6. 13. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'amministrazione del partito e del candidato deve tenere speciale contabilità delle spese elettorali politiche e amministrative dal giorno dell'apertura del periodo elettorale fino a un mese dopo la proclamazione degli eletti. Il rendiconto delle entrate e delle spese a scopo elettorale, con l'indicazione dei residui attivi e passivi da regolare, sarà presentato non oltre 45 giorni dopo la proclamazione degli eletti. È fatto divieto ai partiti di assegnare, sui fondi propri, concorsi personali alle spese che ciascun candidato intende fare a proprio vantaggio. Le azioni appartenenti al partito debbono essere sempre nominative, siano anche titoli di Stato o titoli emessi all'estero. Anche i beni immobili appartenenti al partito debbono essere ad esso intestati.

6. 14. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Ogni cittadino può prendere visione degli statuti e dei rendiconti annuali ed elettorali dei

partiti e dei singoli candidati. Può anche denunciare alla magistratura eventuali violazioni di legge.

6. 7. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimere i commi da 3 a 6.

Conseguentemente:

al comma 7, sopprimere le parole: , dopo la verifica di cui al comma 4,

al comma 8, sopprimere le parole: alla Commissione;

sopprimere il comma 10.

6. 15. Favia, Donadi, Borghesi, Mura, Paladini.

Sostituire i commi da 3 a 7 con i seguenti:

3. I segretari e i responsabili amministrativi dei movimenti e dei partiti politici che hanno usufruito dei contributi e dei rimborsi di cui alla presente legge pubblicano, entro il 31 marzo di ogni anno, almeno in due quotidiani a diffusione nazionale, nonché nel sito internet del movimento o partito politico, anche in formato *open data*, il bilancio finanziario consuntivo del movimento o del partito, approvato dall'organo competente e redatto secondo un modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, della relazione della società di revisione, dei bilanci relativi alle imprese collegate, nonché del verbale di approvazione del rendiconto di esercizio. I medesimi soggetti sono altresì tenuti a richiedere la pubblicazione dei dati di cui al periodo precedente nel sito internet della Camera dei deputati e del Ministero dell'interno.

4. Nella relazione allegata al bilancio, di cui al comma 3, sono illustrati analiticamente l'andamento della gestione economica, il patrimonio del movimento o del partito politico, la pianta organica e il numero effettivo dei dipendenti in servizio, nonché l'ammontare del rimborso delle spese assegnato alla dirigenza politica e dei compensi dei dipendenti in servizio.

5. Il rappresentante legale o il tesoriere del movimento o del partito politico deve conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, la documentazione che ha natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.

6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui alla presente legge o di irregolare redazione del rendiconto, il Presidente della Camera dei deputati ne dà comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze che, fino alla regolarizzazione, sospende dalla ripartizione dei contributi e dei rimborsi i movimenti e i partiti politici inadempienti.

7. Il bilancio consuntivo e il bilancio consolidato patrimoniale dei movimenti e dei partiti politici, redatti secondo il modello di cui al comma 3, sono sottoposti altresì al controllo del collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, che accerta l'eventuale violazione degli obblighi previsti dalla legge da parte dei rappresentanti legali o dei tesorieri dei movimenti e dei partiti.

7-bis. In caso di inottemperanza agli obblighi di legge in materia di contributi e di rimborsi pubblici o di irregolare redazione del bilancio, fatte salve le eventuali sanzioni penali e la sospensione di cui al comma 6, la Corte dei Conti applica una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità delle violazioni o delle irregolarità riscontrate, fine a concorrenza dell'importo annuale dei contributi e dei rimborsi.

Conseguentemente:

al comma 8, sostituire le parole: alla Commissione con le seguenti: al collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,

al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: dalla Commissione con le seguenti: dal collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

6. 209. Rubinato, Fogliardi, Benamati, Servodio.

Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:

3. I bilanci preventivi e consuntivi e i rendiconti delle spese elettorali dei partiti politici sono sottoposti al controllo della Corte dei conti. I bilanci di previsione e consuntivi dei partiti politici e i rendiconti delle spese elettorali devono essere depositati presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica e pubblicati in forma analitica nei siti istituzionali delle Camere, su istanza del legale rappresentante del partito ed entro il termine di trenta giorni dall'esito positivo del controllo della Corte dei conti.

4. L'esito negativo del controllo, la mancata presentazione dell'istanza di pubblicazione dei bilanci annuali di previsione e consuntivi e dei rendiconti relativi alle spese elettorali o irregolarità nella composizione e nell'esercizio del bilancio comportano, secondo il principio di proporzionalità, la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dei rimborsi delle spese elettorali complessivamente attribuiti per l'anno in corso di un importo da uno a tre volte la misura delle irregolarità riscontrate, e comunque non superiore al limite di due terzi dei rimborsi medesimi. In caso di riscontro di irregolarità non quantificabili, la Corte dei conti applica la sanzione amministrativa da un terzo a due terzi di tali rimborsi.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati gli schemi di statuto, di bilancio annuale di previsione e consuntivo e di rendiconto delle spese elettorali che i partiti politici possono utilizzare ai fini delle procedure previste dalla presente legge. Con il medesimo decreto è approvato il regolamento di attuazione delle procedure di omologazione degli statuti da parte dell'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione e di controllo dei bilanci annuali preventivi e consuntivi e dei rendiconti delle spese elettorali dei partiti politici da parte della Corte dei conti.

Conseguentemente sopprimere i commi 8 e 10.

6. 17. Mantini, Libè, Tassone, Briguglio, Di Pietro, Misiti, Paglia, Consolo, Nunzio Francesco Testa, Maurizio Turco.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. La Corte dei Conti effettua il controllo del rendiconto, della relazione e della nota integrativa dei bilanci che i singoli partiti e movimenti politici sono tenuti – unitamente al giudizio di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni – a depositare alla stessa entro trenta giorni dalla loro approvazione e comunque non oltre il 31 maggio di ogni anno. La Corte dei Conti può procedere a verifiche del contenuto del bilancio con riferimento alla conformità delle spese effettivamente sostenute ed alla regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse.

4. Entro il 31 luglio di ogni anno la Corte dei Conti trasmette una relazione contenente l'esito del controllo ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Qualora dalla relazione emergano irregolarità, la Corte dei Conti dispone la sospensione, da uno a cinque anni, del relativo partito o movimento politico dall'elenco nazionale di cui al comma 4-*bis*.

4-*bis*. I partiti e movimenti politici devono essere iscritti in un elenco nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno. A tal fine essi depositano presso lo stesso Ministero il proprio statuto e ogni eventuale successiva modifica.

Conseguentemente, ai commi 5, 8 e 10, ovunque ricorra, sostituire la parola: Commissione con le seguenti: Corte dei conti

6. 18. Stracquadanio, Bertolini, Gava, Sardelli, Santori, Antonione, Mistrello Destro, Tortoli.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. I partiti e i movimenti politici di cui al comma 1 trasmettono annualmente alla Corte dei conti, per il controllo sulla gestione, i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed i relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale di cui al comma 2 del presente articolo. Per il controllo di cui al presente comma è istituita, in via permanente, ferma restando l'attuale dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un'apposita Sezione presso la Corte dei conti, denominata di seguito «Commissione», composta dal Collegio di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, cui sono aggiunti altri tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da sei addetti alla revisione.

3-bis. L'erogazione del finanziamento pubblico delle spese elettorali sostenute e documentate dagli aventi diritto è subordinata all'esito positivo del controllo della Commissione di cui al comma 3.

6. 211. Di Pietro, Donadi, Favia, Borghesi, Mura, Paladini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il controllo di conformità alla legge del rendiconto, della relazione e della nota integrativa nonché dell'ottemperanza agli obblighi di legge sono effettuati dal collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, integrato da due componenti aggiuntivi. Il mandato del collegio è esteso a tre anni. Per l'effettuazione di tali controlli, il collegio è coadiuvato da dodici addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

Conseguentemente, ai commi 4, 5, 8 e 10, ovunque ricorrano, sostituire le parole: la Commissione con le seguenti: il collegio.

6. 212. Vassallo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. È istituita presso la Corte dei Conti una «sezione del controllo sulle associazioni»; la sezione provvede:

- a) al controllo dei bilanci annuali dei soggetti che godono di finanziamenti, contributi, agevolazioni, esenzioni o qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica;
- b) al controllo dei rendiconti relativi alle spese elettorali;
- c) a predisporre i modelli di bilancio annuale e di rendicontazione delle spese elettorali.

Conseguentemente:

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La sezione del controllo sulle associazioni della Corte dei conti effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del bilancio annuale e del rendiconto delle spese elettorali secondo le disposizioni previste per il controllo sulla gestione finanziaria degli enti sovvenzionati. Il bilancio annuale va trasmesso entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno dal rappresentante legale statutariamente abilitato del partito o movimento politico. Nello svolgimento della propria attività la sezione invita, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione del Bilancio, i partiti e i movimenti politici interessati, a sanare, entro e non oltre il 28 febbraio seguente, eventuali inottemperanze o irregolarità. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la sezione approva una relazione in cui dichiara quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il bilancio annuale e i relativi allegati e, con riferimento agli altri partiti e movimenti politici, esprime il giudizio di regolarità e di conformità a legge, di cui al primo periodo del presente comma. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti *Internet*. Il

rendiconto delle spese elettorali va trasmesso entro e non oltre 45 giorni dalla proclamazione degli eletti dal rappresentante legale statutariamente abilitato del partito o movimento politico o, se del caso, dal candidato nel collegio uninominale. Nello svolgimento della propria attività la sezione invita, entro 120 giorni dal giorno successivo a quello di presentazione del rendiconto, i partiti e i movimenti politici interessati, a sanare, entro e non oltre 30 giorni, eventuali inottemperanze o irregolarità. Entro e non oltre 180 giorni dal deposito dei rendiconti, la sezione approva una relazione in cui dichiara quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il rendiconto delle spese elettorali e i relativi allegati e, con riferimento agli altri partiti e movimenti politici, esprime il giudizio di regolarità e di conformità a legge, di cui al primo periodo del presente comma. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti *Internet*.

sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La sezione del controllo sulle associazioni della Corte dei conti:

a) in caso di omesso deposito del rendiconto delle spese elettorali oltre alla mancata corresponsione del rimborso elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella corresponsione di un importo da 3 a 6 euro per ogni voto ottenuto dal partito o movimento politico o dal candidato inadempiente;

b) in caso di omesso deposito del bilancio annuale da parte di un partito o movimento politico che ha percepito un rimborso elettorale e la cui legislatura è ancora in corso applica la sanzione di cui alla lettera a). In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;

c) la violazione delle disposizioni riguardanti i finanziamenti e le spese – attinenti al bilancio annuale e al rendiconto delle spese elettorali – è punita con la multa fissa di euro 100.000 oltre l'aggiunta da tre a dieci volte la somma riscossa o pagata illecitamente.

In tutti i casi previsti sono responsabili della violazione di legge tanto chi versa quanto chi riceve. Nell'applicazione delle sanzioni, la sezione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi. La sanzione è notificata al partito interessato ed è comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

sopprimere il comma 8;

al comma 10, sostituire la parola: Commissione con le seguenti: sezione del controllo sulle associazioni

6. 20. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: membri fino alla fine del comma con le seguenti: magistrati della Corte dei conti estratti a sorte tra quelli con qualifica di presidente di sezione e da un presidente designato dal Presidente della Corte dei conti.

6. 50. Lanzillotta.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: membri con la seguente: componenti.

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire la parola: membri con la seguente: componenti.

6. 213. Mura, Favia, Borghesi, Donadi, Di Pietro, Paladini.

(Approvato)

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente con le seguenti:

Consiglio superiore della magistratura, uno designato dal Consiglio di Presidenza della magistratura amministrativa e tre designati dal Consiglio di Presidenza.

Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire la parola: Presidente con le seguenti: Consiglio di Presidenza.

6. 223. Vassallo.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: consigliere di cassazione con le seguenti: magistrato di cassazione.

6. 602. La Commissione.

Al comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole: ; due dei componenti designati dal Presidente della Corte dei conti devono essere revisori contabili iscritti nel relativo registro.

***6. 214.** Vassallo.

(Approvato)

Al comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole: ; due dei componenti designati dal Presidente della Corte dei conti devono essere revisori contabili iscritti nel relativo registro.

***6. 603.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire il settimo periodo con i seguenti: Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata ai sensi della presente legge. Per la durata dell'incarico i componenti della Commissione non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni.

6. 604. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: ed è rinnovabile una sola volta con le seguenti: e non è rinnovabile.

6. 215. Favia, Borghesi, Donadi, Mura, Paladini.

All'emendamento 6.605 della Commissione, comma 4-quater, dopo le parole: di inottemperanza di cui al comma 4-ter aggiungere le seguenti: ovvero di inottemperanza all'invito a sanare le irregolarità contabili di cui al comma 4-bis.

0. 6. 605. 1. Contento, Baldelli.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e dei relativi allegati, nonché di ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge. A tal fine, entro il 15 giugno di ogni anno, i rappresentanti legali o i tesoriери dei partiti e dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano sono tenuti a trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati previsti dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, concernenti ciascun esercizio compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi. Unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente comma, sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio sul rendiconto della società di revisione di cui al comma 2, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico. In caso di

partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto agli obblighi di cui al presente comma.

4-bis. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione effettua il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. A tal fine, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a sanare, entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge, di cui al primo periodo del comma 4. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti *internet*.

4-ter. Entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno, la Commissione trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati gli elenchi dei partiti e movimenti politici che risultino, rispettivamente, ottemperanti e inottemperanti agli obblighi di cui al comma 4, con riferimento all'esercizio dell'anno precedente.

4-quater. I casi di inottemperanza di cui al comma *4-ter*, nonché l'inottemperanza all'obbligo di pubblicazione sui siti *internet* del rendiconto e dei relativi allegati prevista dal comma 7 sono contestati dalla Commissione ai partiti e movimenti politici interessati nel termine di cui al comma *4-ter*.

4-quinquies. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati sospendono, per i fondi di rispettiva competenza, l'erogazione dei rimborsi e dei contributi spettanti ai partiti e ai movimenti politici che risultino inottemperanti sulla base della comunicazione di cui al comma *4-ter*. Qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione applica al partito o al movimento politico la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 5.

6. 605. La Commissione.
(*Approvato*)

Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In caso di inottemperanza all'obbligo di cui al secondo periodo, la Commissione diffida i rappresentanti legali o i tesorieri a trasmettere la documentazione entro il termine di 30 giorni dalla notifica della diffida.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai partiti e movimenti politici inottemperanti all'obbligo di presentare entro il 30 giugno, in tutto o in parte, il rendiconto e i relativi allegati o la certificazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione non superiore al limite di un decimo dell'importo ad essi attribuito a titolo di rimborso delle spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge per l'anno in corso. In caso di inottemperanza anche all'obbligo di presentare la documentazione a seguito della diffida di cui al terzo periodo del comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito a titolo di rimborso delle spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge per l'anno in corso.

6. 224. Contento.

Al comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole: inottemperanze o.

6. 217. Favia, Donadi, Borghesi, Mura, Paladini.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

6. 200. Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

All'emendamento 6.606 della Commissione, dopo il comma 5-quinquies, aggiungere il seguente:

5-quinquies.1. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano ottemperato, entro il termine previsto, all'invito a sanare le irregolarità contabili, fatta salva l'applicazione di quelle più gravi, si applica la sanzione di cui al comma 5-ter.

0. 6. 606. 1. Contento, Baldelli.

Sostituire il comma 5 con i seguenti

5. Ai partiti e movimenti politici inottemperanti all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o la relazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso delle spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2.

5-bis. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-*bis*, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, o abbiano omissa la pubblicazione nel proprio sito internet nel termine indicato nel comma 7 ovvero, nei casi previsti dal comma 4-*quinquies*, entro il 31 ottobre, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 della presente legge complessivamente attribuiti per l'anno in corso.

5-ter. Ai partiti e ai movimenti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omissa dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 della presente legge complessivamente attribuiti per l'anno in corso, nel limite di un terzo dei medesimi.

5-quater. Ai partiti e ai movimenti politici che nella Relazione sulla gestione e nella Nota integrativa abbiano omissa, in tutto o in parte, di rappresentare in forma corretta e veritiera le informazioni ivi previste, la Commissione applica, per ogni informazione omissa, non correttamente rappresentata o non riportante dati corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa fino a un ventesimo dei rimborsi elettorali e dei contributi per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 complessivamente attribuiti per l'anno in corso, nel limite di un terzo dei medesimi.

5-quinquies. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è applicata la sanzione amministrativa pari a un ventesimo dei rimborsi elettorali e dei contributi per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 complessivamente attribuiti per l'anno in corso.

5-sexies. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi dei rimborsi elettorali e dei contributi per il cofinanziamento complessivamente attribuiti per l'anno in corso.

5-septies. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.

5-octies. Qualora le inottemperanze e le irregolarità, di cui ai commi da 5 a 5-*quinquies* del presente articolo, siano state commesse da partiti e movimenti politici che abbiano partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, le sanzioni sono applicate esclusivamente nei riguardi del partito e del movimento politico inottemperante o irregolare.

5-novies. Le sanzioni sono notificate al partito o al movimento politico interessato e sono

comunicate ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che, per i fondi di rispettiva competenza, riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento, di cui all'articolo 2, spettanti per l'anno in corso ai partiti sanzionati ai sensi del presente articolo.

5-decies. Qualora le inottemperanze e le irregolarità, di cui ai commi da 5 a *5-quinquies* del presente articolo, siano state commesse da partiti e movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi e contributi loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito o movimento politico fino al limite dei due terzi delle somme medesime ad essi complessivamente attribuite nell'ultimo anno.

6. 606. La Commissione.

Sostituire il comma 5 con i seguenti

5. Ai partiti e movimenti politici inottemperanti all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o la relazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso delle spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2.

5-bis. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a *10-bis* della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito *internet* dei documenti di cui al comma 7 nel termine indicato nel medesimo comma 7 ovvero, nei casi previsti dal comma *4-quinquies*, entro il 31 ottobre, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso delle spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 della presente legge.

5-ter. Ai partiti e ai movimenti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso delle spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o più voci del rendiconto non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'Allegato A della legge 2 gennaio 1997, n. 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa fino a un ventesimo dell'importo complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso delle spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2.

5-quater. Ai partiti e ai movimenti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli Allegati B e C della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o non riportante dati corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa fino a un ventesimo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso delle spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2, nel limite di un terzo dell'importo medesimo.

5-quinquies. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è applicata la sanzione amministrativa pari a un ventesimo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso delle spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2.

5-sexies. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi dell'importo complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso delle spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2.

5-septies. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.

5-octies. Qualora le inottemperanze e le irregolarità, di cui ai commi da 5 a *5-quinquies* del presente articolo, siano state commesse da partiti e movimenti politici che abbiano partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, le sanzioni sono applicate esclusivamente nei riguardi del partito e del movimento politico inottemperante o irregolare.

5-novies. Le sanzioni sono notificate al partito o al movimento politico interessato e sono comunicate ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che, per i fondi di rispettiva competenza, riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento, di cui all'articolo 2, spettanti per l'anno in corso ai partiti sanzionati ai sensi del presente articolo.

5-decies. Qualora le inottemperanze e le irregolarità, di cui ai commi da 5 a *5-quinquies* del presente articolo, siano state commesse da partiti e movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi delle spese elettorali e i contributi per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito o al movimento politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito nell'ultimo anno.

6. 606. *(Nuova formulazione)* La Commissione.
(Approvato)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: giudicato irregolare aggiungere le seguenti: ovvero abbiano effettuato spese per attività non riconducibili alla finalità politica di cui all'articolo 49 della Costituzione.

6. 216. Vassallo.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: pecuniaria fino a due terzi di tali somme con le seguenti: consistente nella decurtazione da un ventesimo dell'importo ad essi attribuito a titolo di rimborso delle spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge per l'anno in corso fino a un terzo delle somme medesime ovvero fino a due terzi delle medesime in caso di violazione grave.

Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire le parole: e ne indica i motivi con le seguenti: ed indica i motivi che giustificano l'entità della sanzione applicata.

6. 225. Contento.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: pecuniaria fino a due terzi di tali somme con le seguenti: consistente nella decurtazione da un ventesimo dell'importo ad essi attribuito a titolo di rimborso delle spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge per l'anno in corso fino a due terzi delle somme medesime.

Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire le parole: e ne indica i motivi con le seguenti: ed indica i motivi che giustificano l'entità della sanzione applicata.

6. 226. Contento.

Sopprimere il comma 6.

6. 201. Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: salvo quanto diversamente disposto fino alla fine del comma con le seguenti: salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981.

6. 607. La Commissione.
(*Approvato*)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile.

6-ter. In caso di condanna ai sensi del comma *6-bis* i partiti ed i movimenti politici decadono dal diritto al finanziamento pubblico di cui alla presente legge per un periodo pari a tre anni. In deroga alla disposizione precedente è disposto che il finanziamento pubblico è comunque corrisposto esclusivamente a condizione che il partito o il movimento politico si costituisca parte civile nell'eventuale processo penale nei confronti dei responsabili dei reati di cui al comma *6-bis* o chieda la restituzione ed il risarcimento dei danni in sede civile.

6. 227. Di Pietro, Mura, Donadi, Favia, Borghesi, Paladini.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Nei siti internet dei partiti e dei movimenti politici, entro il 10 luglio di ogni anno, nonché in un'apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati, dopo la verifica di cui all'articolo 6, comma *4-bis*, sono pubblicati, anche in formato *open data*, il rendiconto di esercizio e i relativi allegati, nonché la relazione della società di revisione e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.

6. 608. La Commissione.
(*Approvato*)

Al comma 7, sostituire le parole da: Nel sito internet fino a: Camera dei deputati con le seguenti: Nella prima pagina ed in evidenza del sito *Internet* del partito o movimento politico e della Camera dei deputati, rispettivamente, entro il 15 luglio di ogni anno e

6. 205. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimere il comma 8.

6. 202. Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. I contributi e i rimborsi erogati a carico dello Stato ai sensi della presente legge possono essere utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per finanziare le spese elettorali e l'iniziativa politica, nonché i beni e i mezzi strumentali che sono strettamente funzionali alla medesima attività elettorale e politica, ivi incluso il personale dipendente, effettuando altresì un'adeguata ripartizione dei contributi e dei rimborsi tra gli organi centrali dei movimenti e dei partiti politici e le loro articolazioni territoriali, alle quali va trasferita una quota pari almeno al 20 per cento dei contributi di cui all'articolo 1.

8-ter. È fatto divieto di utilizzare i contributi e i rimborsi di cui alla presente legge a copertura di indennità o di retribuzioni a carattere continuativo o periodico in favore di coloro che ricoprono cariche di direzione politica o amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale dei movimenti e dei partiti politici, nonché delle fondazioni politiche, fatto salvo il rimborso delle spese.

8-quater. È altresì fatto divieto di utilizzare le eventuali eccedenze dell'importo complessivo dei contributi e dei rimborsi ricevuti, ove superiori alle esigenze di spesa per le attività di cui al comma 1, per effettuare investimenti immobiliari o mobiliari, incluse partecipazioni a società, non funzionali all'attività elettorale e politica. Le eventuali eccedenze sono destinate a scopi sociali.

6. 218. Rubinato, Fogliardi, Benamati, Servodio.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. I contributi pubblici erogati ai partiti e movimenti politici sono versati in apposite contabilità speciali infruttifere presso la Banca d'Italia e non possono essere investiti in strumenti finanziari.

6. 219. Vassallo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 di investire la propria liquidità in strumenti finanziari.

6. 207. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 di investire la propria liquidità derivante dalla disponibilità di risorse pubbliche in strumenti finanziari diversi dai titoli emessi da Stati membri dell'Unione europea.

6. 609. La Commissione.

(Approvato)

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. I partiti e i movimenti politici devono depositare le somme derivanti dalla disponibilità di risorse pubbliche presso un conto di deposito infruttifero acceso presso la Banca d'Italia. È fatto divieto di investire le suddette somme in qualsiasi strumento finanziario, compresi i titoli emessi dallo Stato italiano.

6. 37. Stracquadanio, Bertolini, Gava, Sardelli, Santori, Antonione, Mistrello Destro, Tortoli.

Al comma 9, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: ed è annotato altresì il codice fiscale.

6. 206. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. I rimborsi ed i contributi di cui alla presente legge sono strettamente finalizzati all'attività politica, elettorale ed ordinaria, dei partiti e dei movimenti politici. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di prendere in locazione o acquistare, a titolo oneroso, immobili di persone fisiche che siano state elette nel Parlamento europeo, nazionale o nei Consigli regionali nei medesimi partiti o movimenti politici. Il medesimo divieto si intende anche riferito agli immobili posseduti da società possedute o partecipate dagli stessi soggetti di cui al periodo precedente. Eventuali giacenze possono essere investite in titoli di stato, italiani o europei.

6. 220. Libè, Mantini, Tassone.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. È abrogato l'articolo 6-bis, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157. Le risorse del fondo di garanzia previsto dal predetto articolo, nell'importo disponibile in esito al completamento delle procedure già esperite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

6. 610. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e, in quanto compatibili, ai rendiconti riferiti agli esercizi finanziari dal 2008 al 2012.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

6. 221. Favia, Donadi, Borghesi, Mura, Paladini.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: il giudizio di regolarità e conformità alla legge dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 è effettuato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8 con le seguenti: il controllo di regolarità e conformità alla legge dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 è effettuato dalla Commissione di cui al comma 3; vi si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8, con riferimento ai soli documenti contabili previsti dall'articolo 8.

6. 228. Vassallo.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: 2011 e 2012 con le seguenti: dal 2008 al 2012.

***6. 46.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: 2011 e 2012 con le seguenti: dal 2008 al 2012.

***6. 222.** Donadi, Favia, Borghesi, Mura, Paladini.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, la Commissione invita direttamente i partiti e i movimenti politici a sanare eventuali inottemperanze ad obblighi di legge o irregolarità contabili.

6. 611. La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. I rimborsi ed i contributi di cui alla presente legge sono strettamente finalizzati all'attività politica, elettorale ed ordinaria, dei partiti e dei movimenti politici. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di prendere in locazione o acquistare, a titolo oneroso, immobili di persone fisiche che siano state elette nel Parlamento europeo, nazionale o nei Consigli regionali nei medesimi partiti o movimenti politici. Il medesimo divieto si intende anche riferito agli immobili posseduti da società possedute o partecipate dagli stessi soggetti di cui al periodo precedente.

6. 710. La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

11. A decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i rispettivi rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, non possono per nessuna ragione eccedere le spese di campagna elettorale effettivamente sostenute e documentate.

6. 229. Rampelli, Marsilio, Meloni.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

11. All'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, le parole: «superiore al 20 per cento» sono soppresse.

6. 300.(già 2. 216) Rubinato, Fogliardi, Benamati, Servodio.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

11. All'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società».

6. 700. La Commissione.
(*Approvato*)

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

11. In via transitoria, i rapporti integrativi relativi ai rendiconti di esercizio anteriori al 2011 sono elaborati, fino al 31 ottobre 2012, dal Collegio dei revisori dei rendiconti dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2.

12. L'articolo 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, nonché l'articolo 8, commi 11, 12 e 13 si applicano esclusivamente con riferimento ai rendiconti relativi agli esercizi anteriori al 2013.

6. 612. La Commissione.
(*Approvato*)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. – 1. Decadono dalle risorse pubbliche a qualunque titolo erogate e dai contributi pubblici di cui all'articolo 1 i partiti e i movimenti politici, nonché le formazioni e le liste civiche che perseguono finalità istituzionali di carattere politico assimilabili ai partiti e ai movimenti politici ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione e dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che presentano e sostengono, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, alle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali candidati nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata emessa una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza, anche non definitiva, quando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

b) estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale, e usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;

c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;

d) trasferimento fraudolento di valori, di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;

e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, di cui all'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 decadono altresì dai contributi pubblici di cui al medesimo comma se presentano e sostengono, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste,

come candidati alle elezioni di cui al comma 1 i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) sia stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) siano stati loro imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

6. 0201. Di Pietro, Donadi, Favia, Borghesi, Mura, Paladini, Granata.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. – (*Perdita di legittimazione*). – 1. Nel caso di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 5, in misura pari o superiore a un terzo dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo a titolo di cofinanziamento di cui alla presente legge, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti e dei movimenti politici o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.

6. 0600.(*nuova formulazione*) La Commissione.

(*Approvato*)

A.C. 4826-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Misure per ampliare la trasparenza dei finanziamenti privati alla politica).

1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «cinquemila».

2. All'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, le parole: «superiore ad euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.

(Misure per ampliare la trasparenza dei finanziamenti privati alla politica).

Sopprimerlo.

7. 1. Cambursano.

Al comma 1, sostituire la parola: cinquemila con la seguente: mille.

7. 2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la parola: cinquemila con la seguente: duemila.

7. 4. Donadi, Favia, Borghesi, Mura, Paladini.

All'emendamento 7.500 (nuova formulazione) della Commissione, comma 3, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: si intende compreso fra con le seguenti: è quello che va dal mese precedente.

0. 7. 500. 1. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. All'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali ed il giorno precedente lo svolgimento della votazione. Sono riferibili alla campagna elettorale esclusivamente le spese che siano state sostenute in relazione ad iniziative svoltesi nel periodo previsto dal presente comma»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicità del referto di cui al comma 3».

4. All'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, nella sezione «conto economico», numero 4) (Altre contribuzioni), dopo la voce «b) contribuzioni da persone giuridiche», è inserita la seguente voce: «b-bis) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici».

7. 500.(Nuova formulazione) La Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. All'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali ed il giorno precedente lo svolgimento della votazione»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicità del referto di cui al comma 3».

4. All'Allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, nella sezione «conto economico», numero 4) (altre contribuzioni), dopo la voce «b) contribuzioni da persone giuridiche», è inserita la seguente voce: «b-bis) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici».

7. 500.(Ulteriore nuova formulazione) La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. – (Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe). – 1. Le disposizioni in materia di pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici, o funzioni analoghe, che non siano titolari di cariche elettive.

7. 0500. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. – (Anagrafe patrimoniale). – 1. Al fine di assicurare la trasparenza degli interessi personali dei rappresentanti legali e dei tesorieri dei partiti o movimenti politici, sul sito internet dei rispettivi partiti e movimenti politici aventi diritto ai contributi e agevolazioni di cui alla presente legge, devono essere pubblicate le rispettive situazioni reddituali e patrimoniali.

2. In particolare, sui siti internet di cui al comma 1 devono essere pubblicati i seguenti dati:

- a) la retribuzione, le indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo;
- b) la dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico e agli anni di svolgimento dell'incarico medesimo. Una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
- c) la dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità.

3. In caso di inottemperanza all'obbligo di cui al comma 1, previa diffida da parte della Commissione di cui all'articolo 6, è prevista la decurtazione dell'1 per cento del contributo di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo.

7. 0200. Fontanelli.

All'articolo aggiuntivo 7.04, comma 1, sostituire le parole da: euro 7.500 fino a: euro 0,50 con le seguenti: euro 75.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1,50.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole da: euro 50.000 fino a: euro 0,50 con le seguenti: euro 500.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1,50;

al comma 3, sostituire le parole da: euro 250.000 fino a: euro 0,50 con le seguenti: euro 1.000.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1,50;

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ma non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 100.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,20 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 200.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,075 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali.

al comma 5, sostituire le parole: euro 0,20 con le seguenti: euro 1,50.

0. 7. 04. 1. Orsini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. – (Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici alle elezioni comunali). – 1. Nei comuni con popolazione superiore a 15 mila ed inferiore a 100 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 7.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,50 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 100 mila ed inferiore a 500 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 50.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,50 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,50 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

4. Nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,005 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4 le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,20 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 7, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8, e degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

7. 04. Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. – (Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici alle elezioni comunali). – 1. Nei comuni con popolazione superiore a 15 mila e non superiore a 100 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 100 mila e non superiore a 500 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4 le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti si applicano le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515:

a) articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito alle soglie di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno

di euro 2.500,00 avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8;

b) articolo 11;

c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale;

d) articolo 13;

e) articolo 14;

f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito alle soglie di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del Consiglio comunale e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del consiglio comunale; commi 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma del presente articolo; comma 19.

7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa al Presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni.

7. 04. *(Nuova formulazione, nel testo modificato)* Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.
(Approvato)

Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. – *(Rendiconto dei partiti e movimenti politici e delle fondazioni)*. – 1. Il legale rappresentante o il tesoriere cui per statuto è affidata autonomamente la gestione delle attività patrimoniali del partito o movimento politico o della fondazione che ha usufruito dei contributi per le spese elettorali o che ha partecipato alla ripartizione delle risorse deve redigere il rendiconto di esercizio secondo il modello predisposto dalla sezione della Corte dei conti.

2. Il rendiconto deve essere corredato da una relazione del legale rappresentante o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del partito o movimento politico o della fondazione e sull'andamento della gestione nel suo complesso. La relazione deve essere redatta secondo il modello predisposto dalla sezione della Corte dei conti.

3. Il rendiconto deve essere, altresì, corredato da una nota integrativa secondo il modello predisposto dalla sezione della Corte dei conti.

4. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate, nonché, relativamente alle società editrici di giornali o di periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Non sono consentite partecipazioni per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari e deve, altresì, conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque

anni, tutta la documentazione che ha natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.

6. I libri contabili tenuti dai partiti e movimenti politici e dalle fondazioni, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio o dal segretario comunale del comune in cui ha la propria sede legale il partito o movimento politico o la fondazione, che deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.

7. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.

8. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o del tesoriere entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli organi competenti.

9. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria una cancellazione, questa deve essere eseguita in modo che le parole cancellate siano leggibili.

10. Il rendiconto deve essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 2013. Il primo rendiconto ai sensi del presente articolo deve essere presentato in riferimento all'esercizio 2012. Il legale rappresentante o il tesoriere è tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, entrambi a diffusione nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

12. Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione della nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere, dalla certificazione rilasciata dalla società di revisione, dalla relazione dei revisori dei conti da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati.

13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione, la nota integrativa, il verbale di approvazione da parte dell'organo competente per statuto e la certificazione rilasciata dalla società di revisione di cui al comma 10 sono comunque pubblicati, a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale alla *Gazzetta Ufficiale*.

14. Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, comunica al Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del controllo di conformità alla presente legge compiuto da un collegio di revisori, l'avvenuto riscontro della regolarità della redazione del rendiconto, della relazione e della nota integrativa. Il collegio di revisori è composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati dall'Ordine nazionale dei dottori commercialisti e dei revisori contabili.

15. I partiti e movimenti politici e le fondazioni che partecipano alla ripartizione delle risorse devono riservare una quota non inferiore al 40 per cento di tali risorse alle proprie strutture decentrate su base territoriale che prevedono nello statuto l'autonomia finanziaria.

16. Alle strutture di cui al comma 15 che partecipano alla ripartizione delle risorse, si applicano le disposizioni del presente articolo sulla redazione del rendiconto. Il rendiconto è allegato al rendiconto nazionale del partito o movimento politico o della fondazione.

ART. 7-ter. – (Sanzioni). – 1. Nel caso in cui siano accertati finanziamenti illeciti, il legale rappresentante e il tesoriere del partito o movimento politico o della fondazione sono punibili con l'arresto fino a sei anni, la ripartizione delle risorse è immediatamente revocata ed esse devono essere restituite in misura pari a tre volte di quanto ricevuto illecitamente.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono altresì applicate le seguenti pene accessorie:

a) se membri eletti o nominati di istituzione a livello nazionale o locale, la decadenza

immediata e la sospensione dai pubblici uffici per dieci anni;
b) in tutti gli altri casi, la sospensione dai pubblici uffici per dieci anni.

3. Nel caso di accertata o di ammessa appropriazione indebita di somme di pertinenza del partito o movimento politico o della fondazione, si applicano le pene previste dalla legislazione vigente e la non eleggibilità per le successive due legislature.

7. 01. Cambursano.

A.C. 4826-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia).

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito e movimento politico che partecipa alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

2. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 7, intendendosi sostituito il Presidente della Camera di appartenenza con il Presidente della Camera dei deputati, 11, 12, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il Presidente della Camera dei deputati, 13, 14 e 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge.

3. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

b) all'articolo 10, primo comma, le parole: «nel numero 2» sono sostituite dalle seguenti: «nei numeri 2) e 5-bis)»;

c) all'articolo 11, primo comma, le parole: «3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «3), 4), 5) e 5-bis)».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.

(Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia).

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 26.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,005 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali nelle circoscrizioni elettorali di candidatura.

1-bis. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 1, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,20 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni nelle quali è presente con liste o candidati.

8. 2. Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le spese elettorali di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione dei componenti italiani del Parlamento europeo, escluse le spese sostenute dai singoli candidati, non possono superare il tetto massimo di euro 1.000.000.

8. 200. Donadi, Favia, Borghesi, Mura, Paladini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito o movimento politico che partecipa alle elezioni e dai singoli candidati non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione stessa.

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere le parole: 7, intendendosi sostituito il Presidente della Camera di appartenenza con il Presidente della Camera dei deputati

alla rubrica sopprimere le parole: dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

8. 3. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: euro 1,00 *con le seguenti:* euro 0,30.

8. 4. Stracquadanio, Bertolini, Gava, Sardelli, Santori, Antonione, Mistrello Destro, Tortoli.

A.C. 4826-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Deleghe al Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, nonché di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il Governo è altresì delegato ad adottare un decreto legislativo in materia di detrazioni fiscali sulle erogazioni liberali in favore dei soggetti e delle iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al fine di armonizzare il relativo regime con quello stabilito dall'articolo 5 della presente legge per le detrazioni sulle erogazioni liberali in favore di partiti e di movimenti politici.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.

(Deleghe al Governo).

Al comma 1, sostituire le parole da: ai candidati *fino alla fine del comma con le seguenti:* privati ai candidati alle elezioni e ai movimenti e partiti politici.

9. 200. Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

Al comma 1, dopo le parole: partiti e ai movimenti politici aggiungere le seguenti: , ivi comprese quelle in materia di contributi pubblici concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito.

9. 201. Vassallo.

Sopprimere il comma 2.

9. 3. Borghesi, Favia, Donadi, Mura, Paladini.

All'emendamento 9.500 (nuova formulazione) della Commissione, comma 3, capoverso 1.1, primo periodo, sostituire le parole: 24 per cento per l'anno 2013 e al 26 per cento a decorrere dall'anno 2014 con le seguenti: 19 per cento.

***0. 9. 500. 1.** Libè, Tassone, Mantini.

All'emendamento 9.500 (nuova formulazione) della Commissione, comma 3, capoverso 1.1, primo periodo, sostituire le parole: 24 per cento per l'anno 2013 e al 26 per cento a decorrere dall'anno 2014 con le seguenti: 19 per cento.

***0. 9. 500. 2.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

All'emendamento 9.500 (nuova formulazione) della Commissione, comma 3, capoverso 1.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La detrazione non spetta se il contribuente, nella dichiarazione dell'anno precedente, ha indicato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo.

0. 9. 500. 3. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Alla lettera *i*-bis) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: «le erogazioni liberali» fino a: «nonché» e le parole «erogazioni e» sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2013.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

«1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento per l'anno 2013 e al 26 per cento a decorrere dall'anno 2014 per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

4. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, valutate in 47,4 milioni di euro per l'anno 2014, 37,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 33,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

5. Le residue disponibilità dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono iscritte in apposito fondo nello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 3 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, a valere sulle risorse di cui al comma 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce, senza ritardo, alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

9. 500. *(Nuova formulazione)* La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Destinazione dei risparmi ad interventi conseguenti ai danni provocati da eventi sismici e calamità naturali).

1. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 negli anni 2012 e 2013, da accertare con decreto del ministro dell'economia e delle finanze entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati a un fondo da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, al fine di destinarli alle amministrazioni pubbliche competenti in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2009.

2. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 0500. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 4826-A – Articolo 5

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. Agli enti pubblici e alle società controllate dallo Stato e da altri enti pubblici nonché agli amministratori dei medesimi enti e società è fatto divieto di effettuare erogazioni liberali ovvero dare contributi o altri benefici di qualsivoglia natura in favore di associazioni, fondazioni, enti o altri soggetti presieduti o diretti da membri del Senato, della Camera, del Parlamento europeo, di Assemblee regionali o di altre assemblee elettive o da componenti di organi dirigenti di partiti e movimenti politici. L'eventuale violazione di tale divieto costituisce danno erariale perseguibile dalla Corte dei conti.

5. 03. Lanzillotta, Di Pietro.

A.C. 4826-A – Proposta emendativa al titolo

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL TITOLO DEL TESTO UNIFICATO

Sostituire il titolo con il seguente:

Norme in materia di finanziamento pubblico dei partiti e dei movimenti politici.

Tit. 10. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti, Di Pietro.

A.C. 4826-A – Ordini del giorno

La Camera,
premessò che:

la Costituzione dispone, all'articolo 67, che «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione», non certo che ogni partito presente in Parlamento rappresenta la Nazione, eppure nell'ultimo decennio si è assistito ad un progressivo incremento del peso dei partiti a discapito del singolo detentore della rappresentatività della Nazione;

l'articolo 67 della Costituzione dispone che «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato» e che ciò significa che il parlamentare, in quanto rappresentante dell'intera nazione e non già degli elettori del suo collegio non può ricevere da questi disposizioni vincolanti circa il modo in cui deve svolgere il suo mandato, anche se, comprensibilmente sarà portato a rendersi interprete anche delle esigenze del proprio elettorato;

il divieto di mandato imperativo vale anche nei confronti del partito o gruppo di appartenenza, cosa che trova riconoscimento e tutela nel Regolamento della Camera dei deputati il cui articolo 83, comma 1, attribuisce ai «deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi» il diritto di prendere parola nella discussione sulle linee generali di un progetto di legge; ed allo stesso modo al Senato – articolo 84, comma 1, del Regolamento – «i Senatori che dissentano dalle posizioni assunte dal gruppo di appartenenza sull'argomento in discussione hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente»;

di fronte a questi due importanti concetti costituzionali – la rappresentatività e l'indipendenza del parlamentare – non si vede perché non si debba attribuire al singolo parlamentare eletto un rimborso diretto delle spese elettorali che pure egli sostiene e delle quali deve obbligatoriamente rendere conto secondo norme precise. Tale rimborso delle spese elettorali, concesso ai partiti, è tanto più dovuto anche ai candidati che risultino eletti anche per evitare che possano accedere a candidature ed essere eletti solo coloro che possono permettersi tali spese, come accadeva nell'epoca regia, quando il titolo di onorevole era riservato solo a chi, già ricco di suo, si poteva permettere l'onore di servire la Patria senza ricevere compensi; situazione che ha mosso i padri costituenti a garantire una remunerazione del mandato parlamentare, proprio per consentire a chiunque di aspirare all'elezione e di espletare il mandato nella piena libertà ed indipendenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che il fondo di cui all'articolo 1 del testo unificato delle proposte di legge in esame, che viene corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica, venga ripartito per una quota del 30 per cento del proprio ammontare fra i candidati eletti, a titolo di rimborso delle spese elettorali effettivamente sostenute – come da bilancio depositato presso la competente Corte d'Appello – e la quota eccedente resti a disposizione degli stessi in quota *pro capite* per attività politiche documentate, locali o/e nazionali, concordate di volta in volta con la Commissione di cui all'articolo 6, comma 3.

9/4826-A/1. [Galli](#).

La Camera,
premessò che:

il terremoto del 20 maggio scorso che ha colpito l'Emilia-Romagna, oltre a causare gravi lutti, ha determinato danni molto rilevanti ad immobili pubblici e privati, ad infrastrutture e a beni culturali di notevole valore ed interesse storico-artistico;

numerose attività produttive hanno subito danneggiamenti di notevole entità, con conseguente interruzione dell'attività produttiva;

l'entità complessiva dei costi per i soccorsi, la ricostruzione ed il ripristino delle infrastrutture sarà assai rilevante,

impegna il Governo

a destinare innanzitutto all'opera di soccorso delle popolazioni, nonché alla ricostruzione delle zone colpite dal sisma predetto, i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del finanziamento pubblico ai partiti e movimenti politici, prodotti dall'approvazione della presente legge.

9/4826-A/2. [Bertolini](#), [Girlanda](#), [Levi](#), [Mazzuca](#), [Santagata](#), [Bratti](#), [Ghizzoni](#), [Cazzola](#), [Galletti](#), [Raisi](#), [Miglioli](#).

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1 del testo unificato in esame, recante «Riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici», al comma 1 recita: «I contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici sono ridotti a euro 91.000.000 annui, il 70 per cento dei quali, pari a euro 63.700.000, è corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica. Il restante 30 per cento, pari a euro 27.300.000, è erogato, a titolo di cofinanziamento, ai sensi dell'articolo 2. Gli importi di cui al presente comma sono da considerare come limiti massimi». Nel medesimo articolo, il comma 6 specifica che: «in via transitoria, le rate dei rimborsi elettorali relativi alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, sono ridotte del 10 per cento. L'importo così risultante è ridotto di un ulteriore 50 per cento.»;

il servizio civile nazionale è stato istituito con la legge n. 64 del 2001 e in dieci anni di vita, secondo i dati resi noti dal Ministro interrogato, «ha coinvolto 284.596 giovani impegnati nella realizzazione di progetti in diversi settori (assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale, servizio civile all'estero). Attraverso la partecipazione ai progetti presentati da oltre 14.000 enti pubblici e privati, il servizio civile ha consentito ai medesimi enti, da un lato, di porsi come punto di riferimento delle singole realtà, e, dall'altro, di ricucire legami importanti con le comunità, con particolare riferimento a quelli tra cittadini e le istituzioni. Nel contempo, i giovani hanno potuto sperimentare e praticare con maggior consapevolezza una cittadinanza attiva, sviluppando il senso civico ed una maggiore percezione dei valori democratici;

secondo i dati di Federsolidarietà-Confcooperative, il 40 per cento dei ragazzi che hanno svolto il servizio nelle loro cooperative ha trovato un'occupazione in quelle realtà;

l'istituto del servizio civile nazionale rischia di essere interrotto proprio per mancanza di finanziamenti, infatti le risorse per il servizio civile sono passate dai 296 milioni di euro del 2007, che garantivano l'accesso a 57.000 ragazzi, ai 68,8 milioni di euro del 2012, per un totale di appena 10.000 giovani;

in una recente tavola rotonda, del 20 marzo 2012, il Ministro interrogato ha affermato: «Ritengo paradossale che questa straordinaria esperienza italiana, che è stata analizzata e posta tra le buone pratiche, in numerosi studi comparati a livello europeo, proprio per la capacità di inserire i giovani nel vivo della società italiana, possa essere messa in crisi»;

nello stesso intervento il Ministro sottolineava: «Alla luce della drastica riduzione della disponibilità finanziaria che si profilava, già dal mese di dicembre dello scorso anno, era stato richiesto, con un ordine del giorno presentato al Parlamento dal Partito Democratico, di “aprire un confronto tra i ministri e i parlamentari interessati per la revisione dell'intera normativa in materia, in modo da costruire un insieme di regole stabili, efficaci e condivise che consentissero, ad almeno

40.000 giovani, di poter beneficiare di questo importante servizio”. Un secondo ordine del giorno, approvato dal Governo e presentato dalla Lega Nord, chiedeva di “porre allo studio la cessazione dell'imposizione Irap sui contratti concernenti i giovani impegnati dal servizio civile”»;

nel recente passato le Associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), chiedevano ai partiti, attraverso appello pubblico, di rinunciare a quota parte del rimborso elettorale di luglio per finanziare la partenza di 27.000 ragazzi per il servizio civile nazionale, di cui alla legge n. 64 del 2001;

il 2012 è l'anno internazionale dedicato alla cooperazione e sempre nel 2012 ricorrono in Italia, il 15 dicembre 2012, i 40 anni della nascita della legge nazionale sull'obiezione di coscienza, che ha dato avvio all'impegno civico di tanti giovani, per trasformarsi successivamente in servizio civile nazionale,

impegna il Governo

a ridestinare in tutto o in parte i risparmi di cui all'articolo 1 del testo unificato in titolo, quale misura straordinaria e *una tantum*, per consentire nell'immediato l'accesso al servizio civile nazionale a 27.000 giovani o a parte di essi nonché per salvaguardare l'istituto del servizio civile e scongiurarne la cessazione, eventualmente anche attraverso ulteriori urgenti stanziamenti.

9/4826-A/3. [Bobba](#), [Narducci](#).

La Camera,

premessi che:

il testo unificato in esame mira alla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici e a garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi;

stante la situazione politica che si è in qualche modo venuta a creare, la volontà è stata quella di procedere immediatamente ad una normativa che introducesse strumenti di controllo che potessero evitare un uso non appropriato delle finanze pubbliche da parte dei partiti;

il provvedimento modifica dunque la disciplina dei contributi pubblici introducendo un sistema misto, basato anche sulla contribuzione privata dei cittadini;

in particolare, con l'articolo 1 si dispone la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico dello Stato, non solo per il nuovo sistema che si applica a decorrere dal prossimo rinnovo delle Camere, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, ma anche per quanto riguarda il vecchio sistema e quindi anche la rata dei rimborsi relativa all'anno in corso;

per il nuovo sistema, il comma 1 della citata disposizione stabilisce un tetto pari a 91 milioni di euro annui, cioè una somma corrispondente alla metà dello stanziamento del fondo relativo alle spese elettorali per il 2012;

si stabilisce che questo tetto di spesa sia corrisposto per il 70 per cento (63,7 milioni) a titolo di rimborso delle spese elettorali e di contributo per l'attività politica, mentre per il restante 30 per cento (27,3 milioni di euro) sia erogato a titolo di cofinanziamento;

nel clima di sfiducia e disaffezione per la classe politica che si è registrato nell'ultimo periodo, il gruppo della Lega Nord ritiene invece sia necessario dare un preciso segnale di cambiamento e discontinuità, in merito alla questione del finanziamento «della politica», proponendo l'abrogazione dei rimborsi elettorali e la devoluzione dell'ultima rata del rimborso spettante per il 2008, chiedendo alle altre forze politiche di seguirne l'esempio,

impegna il Governo

a valutare gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 al fine di assumere ulteriori iniziative normative volte a eliminare il contributo dello Stato per le spese elettorali e l'attività politica.

9/4826-A/4. [Vanalli](#), [Bragantini](#), [Pastore](#), [Volpi](#), [Meroni](#), [Dozzo](#), [Alessandri](#), [Allasia](#), [Bitonci](#),

[Bonino](#), [Bossi](#), [Buonanno](#), [Callegari](#), [Caparini](#), [Cavallotto](#), [Chiappori](#), [Comaroli](#), [Consiglio](#), [Crosio](#), [Dal Lago](#), [D'Amico](#), [Desiderati](#), [Di Vizia](#), [Dussin](#), [Fabi](#), [Fava](#), [Fedriga](#), [Fogliato](#), [Follegot](#), [Forcolin](#), [Fugatti](#), [Gidoni](#), [Giancarlo Giorgetti](#), [Goisis](#), [Grimoldi](#), [Isidori](#), [Lanzarin](#), [Lussana](#), [Maggioni](#), [Maroni](#), [Martini](#), [Molgora](#), [Laura Molteni](#), [Nicola Molteni](#), [Montagnoli](#), [Munerato](#), [Negro](#), [Paolini](#), [Pini](#), [Polledri](#), [Rainieri](#), [Reguzzoni](#), [Rivolta](#), [Rondini](#), [Simonetti](#), [Stefani](#), [Stucchi](#), [Togni](#), [Torazzi](#).

La Camera,

premessi che:

il testo unificato in esame mira alla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici e a garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi;

in particolare, l'articolo 1 dispone la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico dello Stato, non solo per il nuovo sistema che si applica a decorrere dal prossimo rinnovo delle Camere, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, ma anche per quanto riguarda il vecchio sistema e quindi anche la rata dei rimborsi relativa all'anno in corso;

per il nuovo sistema, il comma 1 della citata disposizione stabilisce un tetto pari a 91 milioni di euro annui, cioè una somma corrispondente alla metà dello stanziamento del fondo relativo alle spese elettorali per il 2012;

si stabilisce che questo tetto di spesa sia corrisposto per il 70 per cento (63,7 milioni) a titolo di rimborso delle spese elettorali e di contributo per l'attività politica, mentre per il restante 30 per cento (27,3 milioni di euro) sia erogato a titolo di cofinanziamento;

il comma 2 determina l'ammontare di ciascuno dei quattro fondi che attualmente alimentano l'erogazione dei rimborsi elettorali, uno ciascuno per le elezioni di Camera, Senato, Parlamento europeo e consigli regionali,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 1 al fine di assumere interventi normativi volti a ridurre ulteriormente il contributo dello Stato destinato ai partiti per le spese elettorali e la loro attività politica e a prevedere la destinazione dell'ultima rata del rimborso elettorale spettante per il 2008 e delle somme in totale risparmiate alle popolazioni dei territori colpiti nei giorni scorsi dalla calamità del terremoto.

9/4826-A/5. [Meroni](#), [Vanalli](#), [Bragantini](#), [Pastore](#), [Volpi](#), [Dozzo](#), [Alessandri](#), [Allasia](#), [Bitonci](#), [Bonino](#), [Bossi](#), [Buonanno](#), [Callegari](#), [Caparini](#), [Cavallotto](#), [Chiappori](#), [Comaroli](#), [Consiglio](#), [Crosio](#), [Dal Lago](#), [D'Amico](#), [Desiderati](#), [Di Vizia](#), [Dussin](#), [Fabi](#), [Fava](#), [Fedriga](#), [Fogliato](#), [Follegot](#), [Forcolin](#), [Fugatti](#), [Gidoni](#), [Giancarlo Giorgetti](#), [Goisis](#), [Grimoldi](#), [Isidori](#), [Lanzarin](#), [Lussana](#), [Maggioni](#), [Maroni](#), [Martini](#), [Molgora](#), [Laura Molteni](#), [Nicola Molteni](#), [Montagnoli](#), [Munerato](#), [Negro](#), [Paolini](#), [Pini](#), [Polledri](#), [Rainieri](#), [Reguzzoni](#), [Rivolta](#), [Rondini](#), [Simonetti](#), [Stefani](#), [Stucchi](#), [Togni](#), [Torazzi](#).

La Camera,

premessi che:

il testo unificato in esame prevede una riduzione del finanziamento pubblico spettante ai partiti e movimenti politici, sia nella parte corrisposta come rimborso per le spese elettorali e contributo per l'attività politica, sia nella parte erogata a titolo di cofinanziamento;

l'articolo 1 stabilisce in particolare che una parte della contribuzione (il 30 per cento) venga erogata a titolo di cofinanziamento, ossia di partecipazione proporzionale dello Stato alla capacità di autofinanziamento dei partiti;

anche la parte di contribuzione che rimane disciplinata dalla legge vigente (70 per cento) viene erogata non solo quale rimborso per le spese elettorali, ma anche esplicitamente quale contributo per attività politica;

il contributo annuo per il finanziamento dell'attività politica è stabilito nella misura di 0,50 euro per ogni euro ricevuto da contribuzioni liberali annuali;

per le quote associative e le contribuzioni liberali è fissato il limite massimo di 10.000 euro annui;

il gruppo della Lega Nord ha inteso invece proporre una propria autonoma iniziativa legislativa volta a prevedere la totale eliminazione della contribuzione dello Stato ai partiti ed una modalità di loro finanziamento di altra natura, che privilegi il sostegno e l'agevolazione delle attività politiche dei cittadini e la loro partecipazione alla vita pubblica, piuttosto che il finanziamento diretto delle strutture partitiche,

impegna il Governo

valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 1 al fine di assumere ulteriori iniziative legislative, anche fiscali, che consentano di agevolare il finanziamento dei partiti e movimenti politici attraverso erogazioni di iscritti e sostenitori, soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, in modo da rilanciare il loro ruolo di «soggetti politici finanziati» da militanti e cittadini, per consentire e facilitare la massima partecipazione della collettività alla vita politica, prevedendo semmai un tetto alla contribuzione di privati ed in particolar modo di soggetti economici, diversi dai sostenitori ed iscritti.

9/4826-A/6. [Volpi](#), [Vanalli](#), [Pastore](#), [Bragantini](#), [Meroni](#), [Dozzo](#), [Alessandri](#), [Allasia](#), [Bitonci](#), [Bonino](#), [Bossi](#), [Buonanno](#), [Callegari](#), [Caparini](#), [Cavallotto](#), [Chiappori](#), [Comaroli](#), [Consiglio](#), [Crosio](#), [Dal Lago](#), [D'Amico](#), [Desiderati](#), [Di Vizia](#), [Dussin](#), [Fabi](#), [Fava](#), [Fedriga](#), [Fogliato](#), [Follegot](#), [Forcolin](#), [Fugatti](#), [Gidoni](#), [Giancarlo Giorgetti](#), [Goisis](#), [Grimoldi](#), [Isidori](#), [Lanzarin](#), [Lussana](#), [Maggioni](#), [Maroni](#), [Martini](#), [Molgora](#), [Laura Molteni](#), [Nicola Molteni](#), [Montagnoli](#), [Munerato](#), [Negro](#), [Paolini](#), [Pini](#), [Polledri](#), [Rainieri](#), [Reguzzoni](#), [Rivolta](#), [Rondini](#), [Simonetti](#), [Stefani](#), [Stucchi](#), [Togni](#), [Torazzi](#).

La Camera,

premessi che:

il testo unificato in esame dispone la riduzione del contributo annuo previsto per il rimborso delle spese elettorali e per il finanziamento dell'attività politica dei partiti;

in particolare, la proposta di legge prevede che i contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti siano ridotti a 91 milioni di euro annui, il 70 per cento dei quali, pari a euro 63.700.000, corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali, e il restante 30 per cento, pari a euro 27.300.000, erogato a titolo di cofinanziamento, ossia di partecipazione proporzionale dello Stato alla capacità di autofinanziamento dei partiti;

anche la parte di contribuzione che rimane disciplinata dalla legge vigente (70 per cento) viene erogata non solo quale rimborso per le spese elettorali, ma anche esplicitamente quale contributo per attività politica;

le rate dei rimborsi elettorali relativi alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011, già ridotte del 10 per cento, sono ulteriormente ridotte di un ulteriore 50 per cento;

a fronte degli eventi che connotano il clima di sfiducia dell'ultimo periodo, oltre che della situazione di grave crisi economica in cui versa il Paese e conseguente forte disagio che si registra nella società civile, il gruppo della Lega Nord ritiene invece necessario manifestare la precisa volontà di andare incontro alle esigenze dei cittadini proponendo l'abrogazione dei rimborsi elettorali e la devoluzione dell'ultima rata del rimborso spettante per il 2008, chiedendo alle altre forze politiche di seguirne l'esempio,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte dalla proposta di legge in esame al fine di intraprendere ulteriori iniziative legislative volte a destinare la quota prevista come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quella erogata a titolo di cofinanziamento ad un apposito fondo destinato al pagamento dei crediti vantati dalle imprese appaltatrici di lavori e forniture nei

confronti delle pubbliche amministrazioni o a un fondo per la garanzia dei fidi a favore dell'artigianato, del commercio e della piccola e media impresa.

9/4826-A/7. [Bragantini](#), [Pastore](#), [Vanalli](#), [Volpi](#), [Meroni](#), [Dozzo](#), [Alessandri](#), [Allasia](#), [Bitonci](#), [Bonino](#), [Bossi](#), [Buonanno](#), [Callegari](#), [Caparini](#), [Cavallotto](#), [Chiappori](#), [Comaroli](#), [Consiglio](#), [Crosio](#), [Dal Lago](#), [D'Amico](#), [Desiderati](#), [Di Vizia](#), [Dussin](#), [Fabi](#), [Fava](#), [Fedriga](#), [Fogliato](#), [Follegot](#), [Forcolin](#), [Fugatti](#), [Gidoni](#), [Giancarlo Giorgetti](#), [Goisis](#), [Grimoldi](#), [Isidori](#), [Lanzarin](#), [Lussana](#), [Maggioni](#), [Maroni](#), [Martini](#), [Molgora](#), [Laura Molteni](#), [Nicola Molteni](#), [Montagnoli](#), [Munerato](#), [Negro](#), [Paolini](#), [Pini](#), [Polledri](#), [Rainieri](#), [Reguzzoni](#), [Rivolta](#), [Rondini](#), [Simonetti](#), [Stefani](#), [Stucchi](#), [Togni](#), [Torazzi](#).

La Camera,

premessi che:

il testo unificato in esame mira alla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici e a garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi;

a fronte della sola riduzione del contributo annuo previsto per il rimborso delle spese elettorali e per il finanziamento dell'attività politica, si ritiene utile proporre un sistema di finanziamento di altra natura, che privilegi la partecipazione pubblica e l'agevolazione delle attività politiche dei cittadini;

la proposta di legge in particolare prevede all'articolo 1, comma 1, che i contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti siano ridotti a 91 milioni di euro annui, il 70 per cento dei quali, pari a euro 63.700.000, corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali, e il restante 30 per cento, pari a euro 27.300.000, erogato a titolo di cofinanziamento;

le rate dei rimborsi elettorali relativi alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011, già ridotte del 10 per cento, sono ulteriormente ridotte di un ulteriore 50 per cento,

impegna il Governo

a considerare gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1 e a valutare l'opportunità di proporre opportune misure affinché, all'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, la destinazione, da parte dei cittadini contribuenti, di una quota pari allo 0,5 per cento dell'imposta medesima possa essere destinata al finanziamento di movimenti e partiti politici, purché l'assegnazione di tali risorse avvenga esclusivamente secondo le scelte di destinazione diretta espresse dai contribuenti.

9/4826-A/8. [Pastore](#), [Vanalli](#), [Bragantini](#), [Volpi](#), [Meroni](#), [Dozzo](#), [Alessandri](#), [Allasia](#), [Bitonci](#), [Bonino](#), [Bossi](#), [Buonanno](#), [Callegari](#), [Caparini](#), [Cavallotto](#), [Chiappori](#), [Comaroli](#), [Consiglio](#), [Crosio](#), [Dal Lago](#), [D'Amico](#), [Desiderati](#), [Di Vizia](#), [Dussin](#), [Fabi](#), [Fava](#), [Fedriga](#), [Fogliato](#), [Follegot](#), [Forcolin](#), [Fugatti](#), [Gidoni](#), [Giancarlo Giorgetti](#), [Goisis](#), [Grimoldi](#), [Isidori](#), [Lanzarin](#), [Lussana](#), [Maggioni](#), [Maroni](#), [Martini](#), [Molgora](#), [Laura Molteni](#), [Nicola Molteni](#), [Montagnoli](#), [Munerato](#), [Negro](#), [Paolini](#), [Pini](#), [Polledri](#), [Rainieri](#), [Reguzzoni](#), [Rivolta](#), [Rondini](#), [Simonetti](#), [Stefani](#), [Stucchi](#), [Togni](#), [Torazzi](#).

La Camera,

premessi che:

il testo unificato in esame mira alla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici e a garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi;

nell'ambito della proposta in discussione si prevede quale limite massimo per le quote associative e le contribuzioni liberali l'ammontare di 10.000 euro annui;

è stabilito che i partiti siano obbligati a sottoporre i propri bilanci al controllo di società di revisione esterne;

il controllo dei bilanci dei partiti e movimenti politici è affidato ad una Commissione *ad hoc* composta da 5 magistrati;

con la propria iniziativa legislativa la Lega Nord ha inteso proporre che ogni partito e movimento politico abbia l'obbligo di sottoporre il proprio operato economico e il bilancio di

esercizio al controllo di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

la società di revisione esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia e a tal fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la sua conformità alle norme che lo disciplinano,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dal presente testo unico e ad assumere le opportune ulteriori iniziative normative affinché contribuzioni o erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici, da parte degli iscritti o da persone fisiche non iscritte o da persone giuridiche, siano consentite solo se registrate in apposita sezione del bilancio annuale dei medesimi partiti e movimenti politici e a prevedere comunque un tetto massimo per le erogazioni liberali effettuate da non iscritti o da persone giuridiche.

9/4826-A/9. [Fugatti](#), [Vanalli](#), [Bragantini](#), [Volpi](#), [Pastore](#), [Meroni](#), [Dozzo](#), [Alessandri](#), [Allasia](#), [Bitonci](#), [Bonino](#), [Bossi](#), [Buonanno](#), [Callegari](#), [Caparini](#), [Cavallotto](#), [Chiappori](#), [Comaroli](#), [Consiglio](#), [Crosio](#), [Dal Lago](#), [D'Amico](#), [Desiderati](#), [Di Vizia](#), [Dussin](#), [Fabi](#), [Fava](#), [Fedriga](#), [Fogliato](#), [Follegot](#), [Forcolin](#), [Gidoni](#), [Giancarlo Giorgetti](#), [Goisis](#), [Grimoldi](#), [Isidori](#), [Lanzarin](#), [Lussana](#), [Maggioni](#), [Maroni](#), [Martini](#), [Molgora](#), [Laura Molteni](#), [Nicola Molteni](#), [Montagnoli](#), [Munerato](#), [Negro](#), [Paolini](#), [Pini](#), [Polledri](#), [Rainieri](#), [Reguzzoni](#), [Rivolta](#), [Rondini](#), [Simonetti](#), [Stefani](#), [Stucchi](#), [Togni](#), [Torazzi](#).

La Camera,

premesso che:

il tragico terremoto che ha colpito l'Emilia Romagna impone una serie di immediate iniziative, con conseguenti oneri finanziari, per far ripartire le attività economiche, avviare la ricostruzione e soprattutto alleviare sofferenze e disagi dei cittadini;

la legge che riduce del 50 per cento i rimborsi ai partiti politici determina fin dalla erogazione della rata di luglio prossimo, un risparmio per l'Erario;

la giusta riduzione di tale importo, produce dunque risorse aggiuntive per l'Erario in termini di mancato esborso;

riteniamo doveroso che tali risorse concorrano al finanziamento immediato del piano di interventi per l'Emilia Romagna,

impegna il Governo

ad assegnare gli importi derivanti dal mancato esborso del 50 per cento della rata di luglio di rimborso ai partiti politici, al piano di interventi per far fronte alle conseguenze del terremoto in Emilia Romagna, trattandosi di risorse immediatamente disponibili ed erogabili.

9/4826-A/10. [Frattini](#), [Cicchitto](#), [Giammanco](#), [Biasotti](#), [Franceschini](#), [Baldelli](#), [Libè](#), [Galletti](#), [Garagnani](#), [Raisi](#), [Marchignoli](#), [Barbieri](#), [Bruno](#), [Lusetti](#), [Baccini](#), [Pelino](#), [Calabria](#).

La Camera,

premesso che:

con il provvedimento all'esame dell'Aula si dimezza, in sostanza, il finanziamento pubblico dei partiti e dei movimenti politici con un risparmio di diverse decine di milioni per anno;

la misura, che ha un ampio sostegno parlamentare, trova una delle sue motivazioni nella necessità di risparmiare risorse pubbliche, in una fase di grave crisi economica che attraversa l'Italia e l'Europa, da dedicare alle maggiori urgenze e necessità sociali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare le risorse risparmiate con il dimezzamento del finanziamento pubblico ai partiti alla soluzione dei problemi dei cosiddetti esodati, derivanti dalla recente riforma del sistema pensionistico, adottando allo scopo le opportune misure.

9/4826-A/11. [Mantini](#).

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in titolo mantiene intatto il vigente sistema di finanziamento pubblico dei partiti, pur ridotto nell'entità, nella forma del rimborso delle spese elettorali, cui aggiunge il meccanismo del cofinanziamento statale calcolato sull'entità dei contributi conseguiti dai partiti a fronte delle erogazioni e delle quote associative delle persone fisiche e degli enti;

è disposto che le somme non attribuite agli aventi diritto in qualità di cofinanziamento ai sensi dell'articolo 2 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato;

è disposto altresì che alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le cui residue disponibilità delle quali sono iscritte in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da utilizzarsi eventualmente nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa dell'articolo 9 del provvedimento in titolo,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di sua competenza, le iniziative, anche legislative, necessarie ed opportune affinché le somme annualmente residue rispetto agli stanziamenti prefissati dal testo normativo in esame e rispetto alle esigenze di copertura degli scostamenti, siano assegnate alle finalità di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

9/4826-A/12. [Di Pietro](#), [Borghesi](#), [Favia](#).

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in titolo, mantiene intatto il vigente sistema di finanziamento pubblico dei partiti, pur ridotto nell'entità, nella forma del rimborso delle spese elettorali, cui aggiunge il meccanismo del cofinanziamento statale calcolato sull'entità dei contributi conseguiti dai partiti a fronte delle erogazioni e delle quote associative delle persone fisiche e degli enti;

il provvedimento ha disposto l'innalzamento dal vigente 19 per cento al 26 per cento delle detrazioni per le erogazioni liberali in denaro verso i partiti e movimenti politici, trascinando con sé, onde sanare conseguenze inique, il medesimo innalzamento per le erogazioni liberali in favore delle ONLUS e delle associazioni di volontariato;

con ciò è stato alterato profondamente il sistema vigente in ordine alle detrazioni per oneri delle persone fisiche di cui al testo unico delle imposte sui redditi;

permangono nella vigente detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento una congerie di oneri che non possono considerarsi di «serie b» rispetto alla volontà dei privati di finanziare i propri partiti o movimenti politici: vi sono gli oneri sui mutui, in particolare per la prima casa, le spese sanitarie, le spese per l'istruzione secondaria e universitaria, le erogazioni liberali in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, le erogazioni in favore degli istituti scolastici,

impegna il Governo

a tenere conto di quanto indicato in premessa onde evitare squilibri ed iniquità «fiscali» nell'esercizio della delega cosiddetta «fiscale».

9/4826-A/13. [Borghesi](#), [Favia](#).

La Camera,

impegna il Governo

a tenere conto di quanto indicato in premessa onde evitare squilibri ed iniquità «fiscali» nell'esercizio della delega cosiddetta «fiscale».

9/4826-A/13. (*Testo modificato nel corso della seduta*) [Borghesi](#), [Favia](#).

La Camera,

premessi che:

i partiti sono elementi fondanti del costituzionalismo liberaldemocratico, uno degli strumenti per l'esercizio della sovranità popolare: un modo per esprimere una volontà popolare «altrimenti indistinta» (Popper); un modo per esprimere un salutare conflitto evitando che la gente «si addormenti in quell'armonia che sogna» (Dahrendorf); uno strumento per contribuire a costruire la sovranità popolare (Avril) e nel nostro Paese, in particolare, in forza dell'articolo 49 della nostra Costituzione «soggetti di diritto costituzionale»;

la scelta che volle compiere il Costituente, approvando l'articolo 49 articolo assai poco analitico e privo di strumentari giuridici, aveva la sua ragione d'essere nel momento storico in cui venne compiuta: la nuova democrazia italiana doveva nascere e consolidarsi attraverso quegli strumenti di raccordo tra i cittadini e le istituzioni, tra il corpo elettorale e le Assemblee rappresentative, che sono i partiti politici, anche al fine di rendere concreta una altrimenti indistinta volontà popolare;

successivamente, gli interventi legislativi succedutisi dal 1974 in poi hanno riguardato il loro finanziamento pubblico o il cosiddetto rimborso delle spese elettorali ma esplicitamente escludendo forme di regolamentazione e attribuzione di un riconoscimento giuridico e limitandosi a prevedere controlli (peraltro di dubbia efficacia, come si sarebbe visto successivamente) sui loro bilanci; pertanto, il criterio che stava a fondamento delle scelte legislative sulla contribuzione economica statale era quello di finanziare i partiti senza riconoscerli, anziché riconoscerli per finanziarli; mentre via via la scarsa propensione degli italiani verso forme di finanziamento pubblico dei partiti è divenuta aperta ostilità a causa della progressiva occupazione da parte dei partiti sia delle istituzioni sia di estesi settori dell'economia pubblica; da ultimo i gravissimi casi di malversazione della Lega Nord e dell'ex Margherita, i cui tesoreri hanno gestito in piena libertà e senza controlli i patrimoni che i partiti hanno loro affidato, ancora più intollerabili in un momento di crisi che impone sacrifici alla collettività, hanno portato la sfiducia dell'opinione pubblica nei partiti ad un livello mai raggiunto prima d'ora;

senza generalizzare le critiche e le censure perché vanno distinte le responsabilità solo attraverso effettive iniziative di auto-riforma della politica nel segno dell'austerità e del rigore e l'adozione di forme di regolazione dei partiti sarà possibile restituire agli stessi quel ruolo di raccordo fra i cittadini e le istituzioni, che è fondamentale in una democrazia pluralista;

da tempo molti ordinamenti prevedono forme di regolazione dei partiti, tanto che allorché nel 2001 il Parlamento europeo ha discusso dello Statuto dei partiti europei, da ammettere al finanziamento, ha dovuto fare i conti con la eccezione italiana, che non prevede la loro personalità giuridica;

vengono in rilievo così gli stessi diritti dei cittadini che intendono partecipare alla vita dei partiti, ossia che intendono «concorrere a determinare la politica nazionale» perché, come ha affermato Augusto Barbera, «i cittadini sono i soggetti considerati dall'articolo 49 mentre i partiti ne sono lo strumento. Essi hanno bisogno di vedere tutelato il loro diritto di partecipazione, non solo

attraverso i consueti strumenti (dal diritto di iscrizione fino al diritto di accesso alle informazioni) ma anche attraverso forme nuove di partecipazione alle loro decisioni, in particolare a quelle – come la presentazione delle candidature – il cui rilievo pubblicistico è più marcato»; e ancora: «i partiti hanno una loro disciplina particolare nell'articolo 49 della Costituzione ma appartengono pur sempre al più ampio *genus* delle associazioni, tutelate dall'articolo 18. Nei partiti i cittadini associati devono avere diritti in più rispetto agli iscritti ad altre associazioni, non diritti in meno. A sua volta il riconoscimento dei diritti degli iscritti rappresenta non solo la legittima tutela degli interessi degli associati ma lo strumento attraverso il quale i partiti riescono ad esprimere una piena legittimazione democratica. Essa – almeno per i partiti politici, che non siano mere formazioni elettorali – non è data solo dai voti conseguiti nelle elezioni ma altresì dai circuiti democratici che li legano alla base degli iscritti»;

rivitalizzare il patto fra cittadini e partiti, vuol dire indurre questi ultimi a rinunciare ad una parte del loro arbitrio, subordinandosi a regole certe e trasparenti, rendendo pubblici i loro statuti oltre che i loro bilanci, dando più potere – anche per il loro finanziamento – ai loro iscritti ed elettori. I partiti per tornare a svolgere la loro funzione nella democrazia italiana, devono divenire effettivamente ed autenticamente soggetti democratici. È questo un passaggio indispensabile, sia per rifondare un nuovo patto fra politica e società civile, sia per rilanciare la funzione costituzionale e sociale dei partiti politici: come dice Pierre Avril, «i partiti, tutti sono d'accordo, sono indispensabili alla democrazia, ma, al tempo stesso, i democratici più esigenti non cessano di diffidarne»;

per tenere nel giusto conto il fatto che il soggetto della proposizione dell'articolo 49 è «Tutti i cittadini», per porre i cittadini al centro, con il loro diritto ad associarsi liberamente in partiti per concorrere con strutture e metodi democratici, a determinare la politica nazionale, occorre dunque approntare delle disposizioni dirette a garantire la partecipazione degli iscritti a tutte le fasi di formazione della volontà politica dei partiti, compresa la designazione dei candidati alle elezioni, il rispetto delle norme statutarie, la tutela delle minoranze e prevedere procedure atte ad assicurare la trasparenza ed il pubblico controllo del loro stato patrimoniale e delle loro fonti di finanziamento. La fonte non necessariamente va tutta trovata nella legge, che può limitarsi a stabilire alcuni principi, ma può essere collocata negli stessi Statuti dei partiti, preventivamente approvati e depositati, cui potrebbe essere richiesto un «contenuto minimo» per la loro registrazione,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che, al fine di usufruire dei rimborsi per le spese elettorali e di ogni altro beneficio o agevolazione prevista dalla legge, i partiti e/o movimenti politici si dotino di uno statuto redatto con atto pubblico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, contenente la determinazione degli organi del partito e loro composizione, la durata in carica dei medesimi, le procedure e le forme di garanzia per le minoranze, per l'equa rappresentanza di genere e per la trasparenza dei bilanci, i diritti e doveri degli iscritti, i requisiti di onorabilità richiesti per i candidati alle elezioni e le modalità e i criteri di loro selezione, la destinazione di una quota non inferiore ad un terzo delle risorse agli organi territoriali e periferici.

9/4826-A/14. [Rubinato](#), [Benamati](#), [Fogliardi](#), [Servodio](#), [De Pasquale](#), [Mattesini](#).

La Camera,

premesso che:

sono sempre più frequenti i casi di eletti (nei consigli regionali o in Parlamento) che, nel corso della legislatura vengono condannati, anche in via definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione ovvero per voto di scambio o per reati di mafia;

tali circostanze, pur in presenza dell'indiscutibile principio costituzionale che la

responsabilità penale è personale, non possono restare senza adeguate conseguenze nei confronti, oltre che dei diritti degli interessati, dei partiti che li hanno candidati, consentendone l'elezione,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, soluzioni normative che introducano conseguenze anche di carattere finanziario, a carico dei partiti, nel caso si verificano le circostanze indicate in premessa.
9/4826-A/15. [Lo Moro](#), [Garavini](#), [Bossa](#), [Piccolo](#), [Andrea Orlando](#).